

Codice A1701B

D.D. 8 ottobre 2024, n. 786

Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale. Azione D - Investimenti per il benessere animale. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024



ATTO DD 786/A1701B/2024

DEL 08/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027. Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023-2027). Intervento SRD02 – Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale. Azione D – Investimenti per il benessere animale. Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D.Lgs n. 42 del 17/03/2023, del D.M. n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i. e della D.D. n. 357 del 13/05/2024.

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi

per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.

Tenuto conto che:

- la PAC, per il periodo 2023-2027, viene attuata attraverso un unico Piano strategico nazionale che comprende sia i pagamenti diretti e gli interventi settoriali finanziati dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia), sia gli interventi per lo sviluppo rurale finanziati dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale);
- il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i. ed è operativo a partire dal 1° gennaio 2023;
- il vigente Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte in attuazione del PSP 2023-2027, riadottato in ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 5-8514 del 30 aprile 2024, prevede, tra l'altro, il sostegno ad investimenti in materia di benessere animale tramite l'intervento SRD02 *Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale* Azione D *Investimenti per il benessere animale*.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 40-6802 del 27 aprile 2023, che ha disposto, tra l'altro, l'attivazione dei bandi del citato Intervento SRD02 Azione D, definendone le risorse finanziarie, i criteri di ammissibilità ed i criteri di selezione e rimandando altresì al Settore *Produzioni agrarie e zootecniche* l'emanazione degli atti necessari all'attuazione dell'intervento stesso;

vista la D.G.R. n. 13-8122 del 31 gennaio 2024 che ha rettificato, per mero errore materiale, l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 40-6802 del 27 aprile 2023.

Visto l'art. 1 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 "Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari", così come modificato dall'art. 12 della legge regionale n. 35/2006 e successivamente con l'art. 10 della legge regionale n. 9/2007 e s.m.i., che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 1003 del 25/01/2008, che a decorrere dal 1° febbraio 2008, ha riconosciuto l'ARPEA, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, quale Organismo pagatore sul territorio della Regione Piemonte;

vista la convenzione per la delega di attività dell'Organismo Pagatore nell'ambito del CSR 2023-2027, di cui alla D.D. n. 910 del 27/10/2023 del Settore *A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche*;

richiamati il Manuale delle procedure, controlli e sanzioni degli interventi non SIGC del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, approvato con determinazione dell'ARPEA n. 71 del 05/03/2024 e s.m.i. e il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'ARPEA approvato con Determinazione n. 351 del 10/12/2020;

preso atto che a livello nazionale la disciplina delle riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici è dettata dal Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) n. 93348 del 26/02/2024 avente per oggetto *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*;

tenuto conto che tale decreto, all'art.15 stabilisce che:

- comma 1: ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche, per gli interventi non connessi alla superficie e agli animali, in caso di violazione degli impegni previsti dal PSP o degli altri obblighi dell'intervento, si applica per ogni violazione o gruppi di violazioni, la riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dell'operazione o di parte dell'operazione ammesso al pagamento, per ciascuna operazione/parte dell'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati;
- comma 3: le Autorità di gestione del PSP, sentiti i competenti Organismi Pagatori, possono definire il periodo di tempo per il quale il mancato rispetto dell'impegno può portare all'esclusione dal sostegno;
- comma 5: nel caso di interventi nazionali con elementi regionali e nel caso di interventi esclusivamente regionali, l'autorità di gestione regionale può individuare altre percentuali di riduzione e può giungere sino all'esclusione;
- comma 6: i beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'organismo pagatore competente sono soggetti ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi;
- comma 8: relativamente agli interventi descritti al comma 5, per quanto di competenza, le Autorità di gestione regionali del PSP, sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, individuano con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni, i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5, i casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso, i casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Vista la Determinazione n. 357 del 13 maggio 2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027, recante la disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento per gli interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC (Reg. UE 2021/2115), la quale demanda ai Settori regionali competenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti specifici per gli interventi del CSR 2023-2027.

Sentito l'Organismo Pagatore ARPEA in merito al contenuto dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e tenuto conto delle osservazioni scritte pervenute al Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Stabilito di approvare con il presente provvedimento le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti ad inadempienze commesse a carico dei criteri, degli obblighi e degli impegni previsti dall'intervento SRD02 Azione D contenute nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno essere integrate e/o modificate dal Settore competente a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione alle eventuali modifiche delle norme nazionali o unionali per la politica agricola comune;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del

25 gennaio 2024;

attestato che ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;
- la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024;

determina

in riferimento all'intervento SRD02 azione D del vigente CSR 2023-2027 del Piemonte, in applicazione del Reg. (UE) n. 2021/2116, del D. Lgs. n. 42 del 17/03/2023 e s.m.i. e del Decreto MASAF n. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i., nonché in attuazione della determinazione n. 357 del 13/05/2024 del Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo in qualità di Autorità di gestione del CSR 2023-2027:

1) di approvare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento conseguenti alle fattispecie di possibili inadempienze in relazione ai criteri, agli obblighi e agli impegni previsti dall'intervento SRD02 azione D, da applicare a conclusione delle istruttorie delle domande di sostegno per il riconoscimento delle spese del FEASR, così come riportate nell'Allegato 1 della presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche o integrazioni a seguito dei riscontri dell'applicazione e in relazione ad eventuali modifiche:

- delle norme unionali e ministeriali per la politica agricola comune, con particolare riferimento a disposizioni e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili in caso di inadempienze;
- dei documenti di programmazione (nazionale e regionale).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)

Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 del Piemonte

**DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER
INOSSERVANZE DEI BENEFICIARI**

**Intervento SRD02 “Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale” - Azione D “Investimenti per il benessere animale”
(non connesso alla superficie e/o agli animali e non sottoposto a SIGC)**

1) SANZIONE PREVISTA AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 6 DEL D.M. n° 93348 del 26/02/2024

L'importo a cui il beneficiario ha diritto viene definito mediante i controlli amministrativi ed *in loco*. Ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.M. n° 93348 del 26/02/2024, nel caso in cui quanto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento/saldo superi l'importo accertato dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento/saldo di oltre il 25%, si applica una sanzione amministrativa all'importo accertato. L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno, cioè non può eccedere l'importo ammesso del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione nella domanda di pagamento/saldo dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2) IMPEGNI ESSENZIALI ED ACCESSORI

Vengono individuati i sotto riportati impegni essenziali ed accessori e le conseguenti riduzioni e sanzioni in caso di violazione degli impegni medesimi.

Per gli impegni per cui è pertinente, l'Organismo pagatore, o un suo delegato competente per l'istruttoria, può applicare (per un periodo massimo di 3 mesi) come previsto dall'art. 15, comma 8, lettera d) e comma 9 del D.M. n. 93348 del 26/02/2024, la sospensione del sostegno prima dell'applicazione delle riduzioni e/o sanzioni, se prevede che il beneficiario sia in grado di sanare l'inadempienza. In tal caso, i termini indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2 che seguono si intendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

A condizione che, nell'arco di tempo accordato, il beneficiario dimostri di aver sanato l'inadempienza o rimediato alla situazione con l'ottemperanza dell'azione correttiva assegnata, la sospensione viene annullata e con essa la sanzione (riduzione, esclusione) e il sostegno può essere erogato.

Nel caso dell'intervento SRD02 azione D, la predetta sospensione può essere applicabile solo nel caso di una violazione di lieve entità, ovvero l'obbligo d'informazione e pubblicità, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129. L'osservanza e l'esecuzione pratica dell'azione correttiva, che si deve sostanziare attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica entro i termini stabiliti dall'O.P.R., comporta l'annullamento della sanzione.

2.1) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI

Sono considerati impegni essenziali quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e il loro mancato rispetto determina l'esclusione e/o il recupero integrale del sostegno nonché la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni essenziali:

Impegno essenziale	Sanzione in caso di violazione dell'impegno
Rilasciare dichiarazioni veritiere da parte del richiedente e dei tecnici che intervengono nella realizzazione dell'investimento.	Decadenza totale dal sostegno , fatte salve più gravi conseguenze qualora il richiedente/tecnico abbia reso deliberatamente la falsa dichiarazione.
Dare avvio agli investimenti previsti e sostenere tutte le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno. <u>Fanno eccezione*</u> le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda o alla pubblicazione dell'invito a presentare proposte, entro un termine non superiore a 24 mesi. In ogni caso, non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari oltre la data del 31 dicembre 2029.	Decadenza parziale dal sostegno , nel caso di interventi avviati e spese sostenute prima della presentazione della domanda di sostegno (salvo eccezioni*). Decadenza totale dal sostegno , nel caso in cui <i>tutti</i> gli interventi avviati e le spese sostenute siano antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno.
Consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli nell'azienda richiedente da parte dei funzionari istruttori/controllori.	Decadenza totale dal sostegno , nel caso non venga consentito il regolare svolgimento dei sopralluoghi e dei controlli da parte dei funzionari istruttori/controllori (anche per il quinquennio successivo alla data di liquidazione del saldo).
Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di liquidazione del saldo.	Decadenza parziale dal sostegno , restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Realizzare gli interventi conformemente a quanto previsto nell'ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali varianti approvate.	Decadenza parziale dal sostegno , in riferimento agli investimenti non realizzati conformemente a quanto previsto nell'ammissione a sostegno.
Presentare le domande entro i termini previsti dal bando.	Decadenza totale dal sostegno , fatta salva la presentazione tardiva della domanda di saldo (tramite l'applicativo informatico SIAP) : in caso di presentazione della domanda di saldo in ritardo rispetto al termine di fine lavori, sarà applicata una sanzione pari all'1% del contributo concesso a saldo per ogni giorno di ritardo fino al 30° giorno di calendario .

Inoltre, la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità, previste dal bando;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (€ 5.000);
- realizzazione di investimenti che non corrispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione del divieto di cumulo;
- mancato raggiungimento del miglioramento del benessere animale;
- realizzazione di investimenti finalizzati all'aumento delle UBA aziendali (intensivizzazione dell'allevamento).

2.2) INADEMPIENZE/VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori provoca una riduzione dell'importo e la decadenza parziale delle domande di pagamento proporzionata alla entità, gravità e durata della violazione, secondo il calcolo esposto (come di seguito indicato) e la restituzione delle eventuali somme non spettanti percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Vengono individuati i seguenti impegni accessori:

- 1) concludere la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno o l'effettuazione delle spese entro i termini stabiliti dall'ammissione a finanziamento, fatte salve le eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore entro i limiti massimi stabiliti dal bando;
- 2) obblighi di informazione e pubblicità, secondo quanto previsto dal Reg. (UE) n. 2022/129, circa il ruolo del FEASR attraverso l'esposizione di apposita cartellonistica, entro i termini previsti per la realizzazione degli interventi ammessi a sostegno.

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, l'entità viene valutata nel seguente modo:

IMPEGNO	ENTITÀ
Di cui al pt. n. 2)	1 (=bassa)
Di cui al pt. n. 1)	5 (=alta)

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della gravità della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nell'importo dell'intervento (ovvero l'importo totale dell'investimento sul quale viene calcolato in percentuale il contributo pubblico):

IMPORTO INTERVENTO (€)	GRAVITÀ
$X \leq 30.000,00$	1 (=bassa)
$30.000,00 < X < 60.000,00$	3 (=media)
$X \geq 60.000,00$	5 (=alta)

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il parametro per l'individuazione della durata della violazione, cioè il peso da attribuire all'infrazione, è individuato nel ritardo (in giorni solari):

IMPEGNO	GIORNI SOLARI (gg)		DURATA
Di cui al pt. n. 2)	$X \leq 30$	Giorni solari di ritardo rispetto al termine dell'azione correttiva	3 (=media)
	$30 < X \leq 90$		5 (=alta)
	$X > 90$		<u>Decadenza totale dal sostegno</u>
Di cui al pt. n. 1)	$X \leq 30$	Giorni solari di ritardo rispetto al termine di fine lavori, fatto salvo eventuali proroghe concesse dall'ufficio istruttore	5 (=alta)
	$X > 30$		<u>Decadenza totale dal sostegno (come previsto dal bando al pt. C.8)</u>

Per ciascuno degli impegni accessori sopra indicati, il livello dell'infrazione dell'impegno è uguale alla media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata sopra indicati. La riduzione da applicare all'importo del contributo da erogare è la seguente:

Media aritmetica dei valori dei parametri relativi a gravità, entità e durata	Riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	5%
$X \geq 4,00$	10%

Nel caso di inadempienza per entrambi gli impegni accessori sopra indicati, dovranno essere calcolate separate percentuali di riduzione per ogni impegno violato; la riduzione complessiva da applicare al contributo erogato in riferimento alla domanda sarà il totale delle riduzioni calcolate per i diversi impegni.

Eventuali altri casi particolari saranno valutati dal funzionario istruttore.

Per tutte le altre violazioni, escluse quelle riferite ai criteri di ammissibilità, si applicano riduzioni per entità, gravità e durata con livello ALTO.

3) CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 42 del 17 marzo 2003 e dell'art. 1 del D.M. n. 93348 del 26 febbraio 2024 non si applicano le sanzioni amministrative, di cui al presente provvedimento, nei seguenti casi:

- se l'inadempienza è dovuta alle **cause di forza maggiore e circostanze eccezionali** elencate all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo;

- se l'inadempienza è dovuta ad un **errore dell'autorità competente**, o di altra autorità, e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal soggetto cui applicare la sanzione amministrativa;
- se l'interessato può **dimostrare in modo inoppugnabile all'autorità competente di non essere responsabile** dell'inadempienza ai criteri di ammissibilità, agli impegni o ad altri obblighi, o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile;
- **riduzione non superiore a 100 euro** (tale soglia si intende riferita all'importo complessivamente cumulato per tutte le sanzioni, con riferimento ad uno specifico bando per il quale è stato trasmessa una domanda di sostegno e/o pagamento da parte del beneficiario).